

INTRODUZIONE DEL REATO DI INTEGRALISMO ISLAMICO

Art.270-septies CP

(sintesi della relazione alla proposta di legge)

L'articolo unico della proposta di legge inserisce un nuovo articolo nel Codice penale volto a disciplinare il reato di integralismo islamico, commesso da chi «al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia; l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione e la flagellazione; la negazione della libertà religiosa; la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Inoltre, con il nuovo articolo 270-septies, la punibilità è estesa anche a coloro che raccolgono, erogano o mettono a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di integralismo islamico, e «chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazione o soggetti stranieri, beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati» al fine di commettere il medesimo reato.

Il buon senso, o perlomeno l'istinto di sopravvivenza, dovrebbero spingere le democrazie occidentali a vietare ogni forma di propaganda a chi teorizza il fondamentalismo e crea così i presupposti per atti di terrorismo. E' perciò necessario fare ogni sforzo per prosciugare l'acqua in cui si muovono come pesci i terroristi imbevuti del fanatismo integralista islamico. Sappiamo per esperienza, anche italiana, che senza un humus favorevole la mala pianta del terrorismo può essere più facilmente sradicata o, almeno, contenuta.

In questo senso, con la presente proposta di legge si intende rendere perseguibile penalmente ogni propaganda o predicazione, purché le stesse siano indirizzate o siano comunque tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità; ed è quest'ultima specificazione che consente di non assimilare il nuovo reato ad alcuna ipotesi di reato di opinione a cui restiamo contrari.

NOTA ESPLICATIVA

In sostanza l' introduzione del reato di integralismo islamico, pur senza colpire la libertà di pensiero e men che meno la libertà di professare la propria fede, intende reprimere severamente l'opera di chi predicando odio e violenza o propugnando idee che contrastano nettamente non solo con i principi della nostra Costituzione ma ancor prima con i più elementari diritti umani e di civiltà, si propone o comunque contribuisce a mettere concretamente in pericolo la pubblica incolumità. Costruire un retroterra culturale partendo da una interpretazione integralista ed estrema del Corano (inutilmente avversata sul piano dottrinario da una comunque ampia parte dei seguaci della religione islamica) è, a nostro avviso un comportamento grave e sanzionabile penalmente.

Certo, affinché l'autore della predicazione o propaganda sia punibile, non può bastare la sola manifestazione del pensiero e neanche la pubblica professione di idee, fossero anche le più lontane dal comune sentire.

Occorrerà, invece, che l'autore agisca con la cosciente volontà di concorrere a mettere in pericolo, con la sua opera di divulgazione integralista, la pubblica incolumità.

Al riguardo risulta chiara la responsabilità di chi sostiene sotto ogni forma le idee contrarie ad ogni principio di civiltà indicate nella nostra Proposta di legge, con il chiaro e voluto intento di (" al fine di ") mettere in pericolo la pubblica incolumità.

In tal caso l'autore opera con quello che tecnicamente si chiama "dolo specifico" che si ha quando si intende esattamente raggiungere il preciso evento di "mettere in pericolo " la comunità.

Ma la responsabilità dell' autore può altresì derivare anche da una forma attenuata di dolo che nel testo è richiamata con le parole " O COMUNQUE IN MANIERA TALE DA mettere il pericolo....".

In tal caso è necessario ma anche sufficiente che la sua azione sia mossa quantomeno da una volontà che in termini tecnico-giuridici si definisce “dolo generico” (cosciente volontà di un comportamento che oggettivamente metta concretamente in pericolo la comunità) o anche da un cosiddetto “dolo eventuale” che si ha quando l’ agente si rappresenta chiaramente le possibili conseguenze del suo operato (in questo caso atti di terrorismo frutto della sua scellerata predicazione) e tuttavia, accetta consapevolmente il rischio che l’ evento si compia.

In sostanza è punibile (dolo eventuale) chi, pur sapendo e realizzando in pieno cosa può derivare dal suo operato, si pone psicologicamente come “indifferente” rispetto alla concreta possibilità che l’incolumità pubblica sia messa o no in pericolo.

In tutti i casi sopracitati resta invece indenne da responsabilità chi non vuole, neanche in forma eventuale, attentare alla pubblica incolumità, ne mettere in atto comportamenti che comunque, oggettivamente, producano un concreto pericolo pubblico.